

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**Città metropolitana di Bologna**

Rep. n° \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E  
\_\_\_\_\_ PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI E  
SOCIO-AGGREGATIVE DI INTERESSE GENERALE**

L'anno Duemila\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

a) Il **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA** - che di seguito sarà chiamato Ente Pubblico - (C.F. 80062710373), rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Direttore dell'Area \_\_\_\_\_, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_ - esecutiva;

b) \_\_\_\_\_ - che in seguito sarà chiamata Associazione - (C.F. \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art.11 D.lgs. n. 117/2017) n. iscrizione \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Associazione stessa:

**PREMESSO CHE**

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: *Stato, Regioni, Città metropolitane,*

*Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;*

- il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) riconosce, all'art. 2, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- il D.Lgs. 117/2017, all'art. 56, riconosce agli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e alle condizioni meglio specificate nell'articolo stesso;
- rientra tra gli obiettivi e finalità dell'azione del Comune di Anzola dell'Emilia, come sancito nello Statuto comunale, in particolare l'art. 3, comma 1, punto i) “ *la socialità e l'identità comunitaria, promuovendo e sostenendo tutte le forme di solidarietà e reciproco sostegno tra le persone, valorizzando l'associazionismo e il volontariato secondo il principio di sussidiarietà, e valorizzando il privato sociale senza scopo di lucro nei propri settori di attività*”;
- il Comune di Anzola dell'Emilia ha sancito nel proprio Statuto, tra gli obiettivi e finalità della propria azione, la fruizione e la produzione della cultura, ed il diritto al sapere e alla formazione permanente, e ritiene pertanto la diffusione delle conoscenze e le opportunità di formazione dei cittadini, anche in ambito extrascolastico ed extraprofessionale, un elemento fondamentale per la crescita individuale, per lo sviluppo di senso critico, per l'aumento della partecipazione e del civismo, cardini di una comunità coesa e solidale;
- l'Associazione si propone, sulla base della disponibilità di volontari, come previsto dall'art. 17 del

citato D.Lgs. 117/2017, fra l'altro, di sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle relazioni, difendere e sviluppare le loro capacità conoscitive e attive, orientarle all'esercizio della solidarietà, di promuovere la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione responsabile delle persone alla vita ed ai servizi della comunità locale, alla tutela, valorizzazione ed estensione dei beni comuni culturali ed ambientali;

Tutto ciò premesso, con le parti sopra costituite

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1: Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha come oggetto la realizzazione di attività di interesse generale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- la fruizione e la produzione della cultura, rendendo effettivo il diritto delle persone alla conoscenza, salvaguardando e valorizzando le diverse istanze culturali, affermando il principio che le espressioni culturali sono patrimonio della comunità;
- la salvaguardia, il rispetto e la trasmissione della memoria storica del territorio, tutelando e promuovendo la valorizzazione dei beni culturali e delle tradizioni locali;
- la valorizzazione del patrimonio e delle istituzioni, dei beni culturali e delle tradizioni locali, anche con l'obiettivo di creare una rete di supporto che favorisca l'integrazione tra sociale e cultura, attraverso il passaggio dei saperi e competenze tra generazioni;
- la diffusione dei saperi e della conoscenza, per lo sviluppo delle attitudini, dei talenti individuali, per la formazione extrascolastica ed extraprofessionale;
- la migliore e piena integrazione della persone che vivono in condizioni di "fragilità" nel proprio contesto socio culturale e di vita, agevolandone l'inclusione, nonché il mantenimento dell'autonomia degli anziani in un'ottica di invecchiamento attivo.

A tal fine, il Comune concede in uso gratuito all'Associazione gli spazi come meglio precisati nelle allegate planimetrie 1) e 2):

- 1) spazio composto da n. 2 locali, disimpegno e servizi, posto al secondo piano dell'edificio sito nel Capoluogo in Via Emilia n. 87 (ex Caserma);
- 2) spazio composto dai locali siti in Via XXV Aprile n. 6, presso l'edificio sede della Scuola secondaria di 1° grado "G. Pascoli", posti al piano terra ,

da destinare alla realizzazione di attività di interesse pubblico, in particolare ad attività, corsi e laboratori culturali, finalizzati alla produzione e fruizione della cultura nel territorio anzolese, nonché alle attività amministrative necessarie al funzionamento dell'associazione stessa.

I locali dovranno essere utilizzati per attività coerenti con le finalità dell'associazione e con gli obiettivi fissati in questa convenzione.

## **Art. 2: Impegni dell'Associazione**

L'Associazione, coerentemente con le proprie finalità statutarie, si impegna a:

- a) utilizzare gli spazi concessi in uso per l'organizzazione di proprie iniziative, corsi, laboratori, attività socio-culturali e socio-aggregative, con particolare attenzione a favorire la socializzazione, l'incontro dei cittadini con interessi culturali e sociali di varia natura e la crescita individuale attraverso l'educazione permanente, l'espressione e la valorizzazione dei talenti personali, anche in collaborazione con altre Associazioni, nel rispetto di quanto contenuto nel proprio statuto e tenuto conto dei criteri indicati nei successivi articoli.

Per le attività svolte in autonomia e/o in collaborazione con altre Associazioni, l'Associazione firmataria del presente atto è pienamente responsabile del loro svolgimento, dell'utilizzo dei locali e delle attrezzature contenute negli stessi;

- b) collaborare con il Comune per:

- la realizzazione di eventi culturali direttamente organizzati e/o promossi dallo stesso (serate a tema, spettacoli, mostre, concerti, rappresentazioni teatrali, visite e valorizzazione patrimonio artistico, storico, architettonico, valorizzazione delle tradizioni e della memoria storica e popolare locale, etc...);
- la cura e la valorizzazione del patrimonio archeologico e della memoria storica, culturale e sociale della comunità, in particolare nell'ambito dei progetti della Sezione di Anzola dell'Emilia del Museo Archeologico Ambientale;
- la realizzazione di iniziative di valorizzazione del patrimonio archivistico;
- la realizzazione di progetti socio-culturali, proposti dai servizi sociali e culturali, compatibili con gli ambiti in cui opera l'Associazione;
- la promozione delle espressioni e delle produzioni culturali locali;
- lo sviluppo delle attività della biblioteca comunale sia in riferimento alla promozione della lettura che per iniziative e progetti per la qualificazione dell'offerta scolastica e formativa;
- il sostegno nella realizzazione di interventi e/o progetti miranti a favorire l'inclusione sociale, facilitando altresì le relazioni intergenerazionali e interculturali, anche in rete con altre associazioni del territorio.

### **Art. 3: Impegni del Comune**

Il Comune, a supporto dell'Associazione per le finalità di cui alla presente convenzione, si impegna a:

- a) mettere a disposizione dell'Associazione locali e strumenti, come sopra meglio precisati, utili e necessari alla realizzazione delle attività di cui ai punti a) e b) del precedente articolo;
- b) comunicare, attraverso i propri strumenti di informazione alla cittadinanza, le iniziative e le attività dell'Associazione;

- c) sviluppare attività di co-progettazione con l'Associazione per la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione della cultura nelle sue diverse forme di espressione e produzione;
- d) coinvolgere l'Associazione nello sviluppo e nella realizzazione delle programmazione culturali e nella promozione del territorio.

#### **Art. 4: Inclusione sociale**

Il Comune e l'Associazione, in coerenza con i principi e le azioni di sostegno e di inclusione sociale sopra enunciati, si impegnano a rimuovere gli ostacoli morali e materiali che possano impedire la partecipazione dei cittadini, in ragione delle loro condizioni di disagio economico e/o sociale, alle attività dell'Associazione.

In particolare l'Associazione si impegna a definire annualmente azioni e programmi specifici finalizzati ad assicurare forme di agevolazione tariffaria, tenendo conto dei livelli reddituali dei soggetti partecipanti, per favorire l'accesso alle proprie attività indipendentemente dalle condizioni del soggetto partecipante stesso.

Il Comune e l'Associazione si impegnano a collaborare per la realizzazione di specifici progetti di inserimento di soggetti in carico ai servizi sociali nelle attività proposte dall'Associazione, qualora ciò sia necessario e utile agli obiettivi di inclusione sociale.

#### **Art. 5: Corresponsione spese di gestione**

Ai sensi dell'art. 6 - comma 2 - del Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale, l'associazione si impegna a corrispondere una quota relativa alle spese di gestione per la concessione dei locali, quantificata in € 2.438,00 annui, IVA compresa, per i locali di cui al punto 1) e in € 1.800,00 annui, IVA compresa, per i locali di cui al punto 2) dell'art. 1, salvo diversi accordi da definirsi annualmente, in applicazione del comma 3 del medesimo articolo.

#### **Art. 6: Contributi**

L'Amministrazione Comunale annualmente può, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative disponibili, sulla base del programma di attività e/o progetti presentati dall'Associazione, definire un contributo economico, a rimborso spese per le attività connesse alla presente convenzione, previa presentazione di idonei rendiconti e documentazione giustificativa e del bilancio dell'Associazione, o tecnico, strumentale, immateriale o materiale, da riconoscere all'Associazione in ragione della sua partecipazione agli obiettivi generali enunciati in premessa attraverso iniziative autonome, partecipazione ad iniziative dell'Amministrazione Comunale e/o della realizzazione di iniziative co-progettate insieme all'Amministrazione Comunale stessa.

#### **Art. 7: Vincoli dell'Associazione**

L'Associazione si impegna a:

- utilizzare gli spazi con le modalità e secondo le finalità previste dalla presente convenzione e a restituirli all'Amministrazione alla scadenza della stessa;
- assumere la custodia degli spazi e ad adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione dell'associazione o dei suoi volontari, sollevando il Comune di Anzola dell'Emilia da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- mantenere gli spazi in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con l'uso corretto e la puntuale manutenzione ordinaria;
- non danneggiare la proprietà e non modificare le caratteristiche degli spazi oggetto della presente convenzione o le condizioni d'uso; ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli Uffici Comunali competenti;
- segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché l'eventuale presenza di rischi.

L'Associazione può acquisire, previa autorizzazione del Comune, nuovi arredi e/o attrezzature, facendosi carico degli oneri, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione, e certificazione e corretto montaggio. L'Associazione può, qualora vi sia la fattibilità tecnica e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, effettuare interventi di miglioria degli spazi assegnati. Gli interventi eseguiti non danno diritto a risarcimento allo scadere della presente convenzione.

L'Associazione dovrà utilizzare gli spazi entro i limiti compatibili con le caratteristiche degli spazi stessi, con l'ambiente circostante, avendo riguardo al numero delle persone presenti, alle condizioni di igiene e sicurezza, al decoro, all'orario, all'impatto acustico, alla viabilità, ecc., curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, lo spazio concesso, così come di apportare variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni su qualsiasi parte dello spazio stesso.

#### **Art. 8: Responsabilità ed obblighi**

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle iniziative/attività di cui all'art. 2:

- ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, operando al fine di sensibilizzare ed incentivare l'avvicinamento al volontariato di nuovi cittadini;
- a garantire che i volontari siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche di base e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;
- ad attivare eventuali forme di collaborazione con i volontari iscritti all'Albo comunale della Cittadinanza attiva, sulla base di un Piano delle attività definito con i referenti comunali, ai sensi del vigente Regolamento per l'istituzione dell'Albo stesso.

Per effetto della presente convenzione non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il personale addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di cui all'art. 2, che sarà messo a disposizione dall'Associazione, e il Comune; quest'ultimo è esonerato da qualsiasi responsabilità ed obbligo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'Associazione eventualmente dovesse assumere.

L'Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Per le attività svolte in autonomia l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia e a munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa, nonché a rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti in caso di somministrazione di alimenti.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza degli organizzatori e degli altri utilizzatori.

Per l'uso dei locali il Comune è esentato da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone, salvo quanto disposto dall'art. 1229 del Codice Civile.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà dell'Associazione e/o di terzi custoditi nei locali oggetto della presente concessione e, comunque in tal senso, per alcun danno a qualsiasi titolo.

#### **Art. 9: Assicurazione**

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con idonea compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune prima dell'avvio della convenzione.

#### **Art. 10: Verifiche**

L'associazione si impegna a trasmettere al Comune:

- il rendiconto economico annuale
- il bilancio delle attività realizzate, accompagnato da una breve relazione che evidenzi le attività svolte e i programmi di inclusione sociale realizzati nell'anno e i programmi di attività/progetti definiti dall'associazione per il nuovo anno.

#### **Art. 11: Trattamento dei dati personali**

Ai fini della presente convenzione, l'Associazione potrebbe dover trattare dati personali.

In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, con riferimento al trattamento dei dati, anche personali e particolari, del Comune o di terzi, che l'Associazione tratta nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, la stessa si impegna a:

- osservare tutte le norme, i principi e procedure dettate dalla normativa vigente e da quella che dovesse eventualmente vigere in futuro;
- mantenere assolutamente riservate tutte le informazioni e i dati personali anche particolari del Comune o di terzi di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'attività;

- adottare le misure di sicurezza adeguate al fine di tutelare la riservatezza, l'integrità, la non diffusione dei dati trattati in ragione della presente convenzione;
- dare immediata notifica al Comune e al Garante Privacy delle violazioni alle norme di sicurezza e o furti dei dati personali anche particolari eventualmente comunicati dall'Ente;
- non cedere in alcun modo e per nessun motivo ad altri, in tutto o in parte, i dati eventualmente ricevuti del Comune;
- effettuare al termine del rapporto di collaborazione, la cancellazione, la portabilità o restituzione dei dati eventualmente ricevuti dal Comune;
- non conservare oltre la durata del rapporto convenzione con il Comune , alcuna copia dei dati ricevuti e trattati per conto del Comune.

#### **Art. 12: Durata**

La presente convenzione è valevole per il periodo fino al 30/06/2026.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

#### **Art. 13: Risoluzione della convenzione**

In caso di persistente e comprovata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la presente convenzione, il Comune invierà immediata comunicazione scritta, con richiesta di chiarimenti, agli organi dell'Associazione stessa.

L'Associazione dovrà rispondere alla richiesta di chiarimenti entro dieci giorni. Qualora l'Associazione non faccia pervenire alcuna risposta e/o il Comune non si ritenga soddisfatto, il Comune medesimo, deciderà in merito alla recessione dalla convenzione e alla revoca della concessione dei locali.

L'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno gg. 30 in forma scritta che espliciti le motivazioni di tale recesso.

#### **Art. 14: Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

**Art. 15: Interpretazione**

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione del protocollo.

**Art. 16: Controversie**

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa convenzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

**Art. 17 : Registrazione**

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26.4.1986, n° 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

p. Comune di

p. Associazione

Anzola dell'Emilia

---

IL DIRETTORE DELL'AREA

IL PRESIDENTE

SERVIZI ALLA PERSONA

(\_\_\_\_\_)

(Dr.ssa Marina Busi)